

ORDINANZA prot P.G. n. \_\_\_\_\_

**OGGETTO: DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI SUL TERRITORIO COMUNALE FINO A NUOVA DISPOSIZIONE AD ECCEZIONE DI ALCUNI MERCATI, INDIVIDUATI AI SENSI DELL'ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 532 DEL 24/04/2020**

### IL SINDACO

- **VISTO** il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';
- **VISTA** l'ordinanza adottata dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- **VISTO** il DPCM del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto;
- **VISTA** la successiva ordinanza del 23/02/2020 del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM del 1 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19;
- **VISTO** il DPCM del 4 marzo recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- **VISTO** il DPCM dell'8 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19 applicabili al territorio nazionale con particolare riferimento all'art 1 relativo al territorio della Regione Lombardia;
- **VISTO** il DPCM in data 1 aprile 2020 con il quale è prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni, in particolare, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020
- **VISTO** il DPCM in data 10 aprile 2020 con il quale sono introdotte nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **VISTA** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 514 del 21 marzo 2020 in cui si dispone la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare su tutto il territorio regionale;
- **VISTO** il Testo unico coordinato Covid-19 del 24 marzo 2020: Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile;

- **VISTE** altresì le circolari successive del Ministero dell'interno e in particolare la n. 15350/117 prot 19043 del 27 marzo 2020 in cui si precisa che 'Nei mercati, sia all'aperto sia coperti, può essere svolta unicamente l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo;
- **VISTA** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 01/04/2020, art 1, c. 1.2 lett. G) che impone la sospensione dei mercati scoperti e delle fiere per tutti i settori merceologici fino al 3 maggio 2020;
- **VISTA** l'ordinanza di Regione Lombardia n. 532 del 24/04/2020, art.1, c.1 modificativa ed integrativa della precedente ordinanza n. 528 del 11/04/2020 di Regione Lombardia, che consente ai comuni di individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare alcune misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza;
- **RICHIAMATA** la propria ordinanza del 02/04/2020 PG N. 70833, relativa alla sospensione di tutti i mercati cittadini fino al 20 aprile;
- **RICHIAMATA** la propria ordinanza del 17/04/2020 PG N. 85180, relativa alla proroga della sospensione di tutti i mercati fino al 3 Maggio;
- **TENUTO CONTO** che i provvedimenti sopra citati, al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, vietano, su tutto il territorio regionale, lo svolgimento di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato ivi comprese le manifestazioni fieristiche;
- **PRESO ATTO** che Brescia rientra tra le province maggiormente colpite dalla pandemia di Covid-19;
- **CONSIDERATO** che le forme di contenimento fino a oggi adottate hanno contribuito a ridurre i contagi da Covid-19, come dimostrano i dati forniti dalla Protezione Civile e che pertanto si ritiene opportuno, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, prorogare i provvedimenti finora emanati per la gestione dell'emergenza, con graduali e controllate aperture, al fine di non disperdere gli sforzi fin qui compiuti;
- **TENUTO CONTO** che, a seguito di apposite valutazioni tecniche riguardanti il limitato numero di operatori alimentari e la conformazione della sede mercatale che consentono il confinamento delle attività e rigoroso controllo degli afflussi sono stati individuati alcuni mercati che possono riprendere l'attività in via sperimentale, con l'adozione delle misure di prevenzione previste da Regione nell'ordinanza sopracitata;
- **CONSIDERATO** che, nelle aree mercatali individuate, le modalità di accesso sia al mercato che ai singoli banchi degli operatori presenti potranno avvenire nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;



- **PRESO ATTO** delle note dei Soggetti organizzatori dei Mercati contadini e Coldiretti che dichiarano di adottare, sotto la propria responsabilità, tutte le misure di contenimento del Covid19 ai sensi dell'ordinanza regionale n. 532 del 24/04/2020;
- **RITENUTO** di prorogare pertanto la sospensione di tutti i mercati cittadini che si svolgono all'aperto, ad eccezione dei mercati individuati ai sensi dell'Ordinanza n. 532 del 24/04/2020 sotto elencati, in via sperimentale e limitatamente agli operatori alimentari e produttori agricoli.

#### **RICHIAMATI**

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- il "Regolamento per il commercio al dettaglio su aree pubbliche" approvato con Deliberazione del C.C. n. 22/3035 del 16/02/2004 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

#### **ORDINA**

Il divieto di svolgimento di tutti i mercati sul territorio cittadino, anche recintati, rivolto a tutti gli operatori per ogni categoria merceologica fino a nuovo provvedimento ad eccezione degli operatori del settore alimentare e produttori agricoli nei seguenti mercati:

**Mercato rionale Casazza a partire dal 5 maggio 2020;**

**Mercato rionale Badia a partire dal 13 maggio 2020;**

**Mercato Emporium in Piazza Vittoria a partire da sabato 16 maggio 2020**

**Mercato Contadino in via Sardegna a partire da sabato 16 maggio 2020**

**Mercato Coldiretti a San Zeno a partire da sabato 16 maggio 2020**

#### **AVVERTE**

che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, con sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000.



## **DEMANDA**

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia \_\_\_\_ aprile 2020

**IL SINDACO**  
Emilio Del Bono



## **Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90**

**Autorità emanante:** Sig Sindaco di Brescia

**Settore Proponente:** Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

**Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti:** Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

**Responsabile del procedimento amministrativo:** ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

**Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:** i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)